



Tribunale di Bologna

Sezione Lavoro

**VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO**

R.G. 923/2022

Oggi 15/06/2023 ad ore 14.40 innanzi al giudice Chiara Zompi è comparso mediante collegamento da remoto l'avv.to NUNZIATA GIANFRANCO per il ricorrente.

Nessuno per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

L'avv. Nunziata si riporta al ricorso e alle note autorizzate, insistendo per le conclusioni già rassegnate. Discute oralmente la causa.

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi



N. R.G. 923/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **923/2022** promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NUNZIATA GIANFRANCO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), UFFICIO V- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA (C.F. 80071250379), con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA

CONVENUTI

Avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17.05.2022, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio V- ambito territoriale provinciale di Bologna per



l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento e dalla retribuzione per la durata di giorni 10 giorni comunicatagli con nota del 10.07.2020.

In particolare, il ricorrente esponeva:

- di aver conseguito nell'anno scolastico 1988/1989 il , in data la Laurea in Giurisprudenza e, il 02.12.2003, l'abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato, risultando iscritto all'Ordine degli Avvocati di dal 2003;
- di essere inserito nelle graduatorie GPS e Graduatorie di III Fascia di circolo e di istituto della Provincia di per le classi di concorso () e A046 (Discipline Giuridiche ed Economiche) e di aver prestato servizio alle dipendenze del M.I.U.R., negli anni con reiterati contratti atempo determinato;
- di aver altresì patrocinato numerose cause contro il M.I.U.R. e l'Ambito Territoriale di Bologna;
- che, in data 19.04.2017, l'Amministrazione convenuta gli aveva contestato di aver assunto il patrocinio del contro il MIUR, l'U.S.R. Emilia Romagna e contro l'U.S.R. Emilia Romagna – UFF. V A.T. di Bologna, disattendendo il divieto previsto per i dipendenti pubblici iscritti ad Albi Professionali di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione, e aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della censura, che egli non aveva impugnato;
- di aver prestato servizio per l'anno scolastico 2019/2020, presso , con la classe di concorso , dal 17.09.2019 al 30.06.2020, e presso il Bologna, con la classe di concorso , dal 25.09.2019 al 30.06.2020,
- che, con nota datata 24.02.2020, il Dirigente Scolastico dell' di gli aveva comunicato un'ulteriore contestazione di addebito disciplinare per *“Aver agito in contrasto con lo status di dipendente pubblico e in particolare docente, assumendo nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, il patrocinio legale contro l'amministrazione datrice di lavoro”*, in violazione dell'art. 508 comma 10 del D.Lgs n. 297/1994 e dei divieti posti dall'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, applicabile a tutti i dipendenti pubblici per il disposto dell'art. 53 comma 1, del decreto Legislativo n. 165/2001, del divieto di cui all'art. 1 comma 56-bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, reiterando una condotta già oggetto di un precedente provvedimento disciplinare;



- che, all'esito del procedimento disciplinare, l'UPD competente per territorio gli aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione integrale della retribuzione per dieci giorni, con decorrenza dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del successivo contratto per l'anno scolastico 2020/2021;

- che la sanzione era stata poi effettivamente applicata, in data 18.09.2020, dal Dirigente Scolastico dell' " " di a decorrere dal 19.09.2020 fino al 28.09.2020.

Tutto ciò premesso, il prof. precisava di aver sempre chiesto e ottenuto l'autorizzazione del Dirigente Scolastico all'esercizio della professione forense, ed evidenziava che le cause n. , n. erano state patrociniate dall'Avv. , che egli aveva soltanto sostituito in udienza.

Riconduceva l'inizio dei problemi con l'amministrazione convenuta a un confronto avvenuto con la Dott.ssa , funzionaria del M.I.U.R., durante l'udienza del 27.01.2017 relativa alla causa n. , durante la quale egli si era riservato di effettuare nei confronti di quest'ultima denuncia-querela.

Evidenziava che la normativa vigente non vietava che l'attività professionale venisse svolta a favore del personale scolastico in controversie che riguardavano l'amministrazione di appartenenza, e che pertanto l'esercizio della professione di avvocato svolta dal docente iscritto all'albo degli avvocati era legittima anche qualora avesse ad oggetto cause intentate dal personale scolastico verso l'amministrazione di appartenenza.

Eccepiva poi la tardività della contestazione e del procedimento disciplinare e la nullità del provvedimento disciplinare irrogato in quanto emanato dopo 137 giorni.

Eccepiva altresì la violazione del principio di tassatività, del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e del principio di proporzionalità tra condotta contestata e sanzione irrogata.

Concludeva pertanto chiedendo:

1. In via preliminare, Sospendere l'esecutività e/o esecutorietà e/o efficacia e in ogni caso gli effetti, giuridici ed economici, della sanzione disciplinare comminata per tutti i motivi dedotti in ricorso;

2. Accertare e dichiarare la tardività e/o l'illegittimità e/o inefficacia della sanzione disciplinare comunicata con provvedimento del 10.07.2020 (prot. n. 6376) nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente;



3. Annullare - in ogni caso - la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 10 gg. con provvedimento del 10.07.2020 nonché annullare tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali [all.ti 1, 3 e 4], anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente;

4. Accertare - il diritto del Prof./Avv. di esercitare la libera professione di Avvocato, che si dovrà svolgere al di fuori dell'orario di servizio di lavoro e quindi non dovrà essere di pregiudizio all'assolvimento della funzione di Docente. Accertare inoltre il diritto del ricorrente di patrocinare vertenze contro il Ministero dell'Istruzione, durante il periodo di servizio di Docente, ad eccezione delle vertenze contro l'Istituto Scolastico che il ricorrente sta prestando servizio, per i motivi narrati in premessa.

5. Accertare e Dichiarare il diritto del ricorrente, in violazione di tutte le regole previste dall'art. 55 -bis, D. lgs. 30.03.2001 n. 165, al RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE subito per effetto dell'illegittimo licenziamento disciplinare ed il comportamento tenuto dell'Amministrazione convenuta, in violazione della suddetta norma, e CONDANNARE, in solido tra loro, in via equitativa, l'Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna, in persona del Dirigente pro tempore, nonché il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Dello Stato in 40125 Bologna, Via A. Testoni n. 6, al PAGAMENTO della somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, pari ad € 30.000,00, o comunque nella misura ritenuta di giustizia, per violazione della normativa vigente, per tutti i fatti sopra descritti.

6. Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.” Il tutto con vittoria di spese di lite.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio V-ambito territoriale di Bologna chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato nel merito.

Esponavano che, con precedente contestazione di addebito disciplinare del 19/04/2017, l'Amministrazione scolastica aveva addebitato al ricorrente di aver assunto il patrocinio del prof. e gli aveva comminato la sanzione disciplinare della censura; che, in data 24.02.2020, gli era stato nuovamente contestato di aver agito reiterando una condotta già oggetto del precedente provvedimento disciplinare, contrariamente allo status di dipendente pubblico, in violazione dell'art. 508 comma 10 del D. Lgs. n. 297/1994 e dei divieti posti dall'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, applicabile a



tutti i dipendenti pubblici per il disposto dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché del divieto previsto dall'art. 1, comma 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i dipendenti iscritti ad Albi Professionali di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione. Ritenute insufficienti le argomentazioni esposte dal docente attraverso la memoria del 23.06.2020, era stata pertanto comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, *ex art. 494 comma 1 lett. a) d.lgs 297/94*.

Esponavano che il procedimento disciplinare, iniziato il 16.05.2020, era stato concluso entro il termine di 120 giorni previsto *ex lege*, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione del procedimento disciplinare disposto dall'art. 103, comma 5 del D.L. n. 18/2020.

Osservavano che la sanzione irrogata era proporzionata rispetto ai fatti contestati e che, nel caso di specie, non operava il principio dell'inapplicabilità della recidiva ultrabiennale, invocato da parte ricorrente.

Contestavano, anche nel *quantum*, la fondatezza della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale svolta da parte ricorrente, sottolineando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa, in difetto di istanze istruttorie, veniva rinviata per discussione con concessione di termine per note.

All'udienza del 16.05.2023, il Giudice ordinava la produzione in giudizio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della professione forense rilasciato in favore del ricorrente relativamente all'a.s. 2019/2020.

Parte ricorrente provvedeva al deposito e, alla successiva udienza del 15.6.2023, che aveva svolgimento con modalità da remoto, il giudice decideva la causa con sentenza contestuale.

Occorre dapprima esaminare le eccezioni proposte in via preliminare dal ricorrente, che ha rilevato la tardività della contestazione disciplinare e la violazione del termine di 120 giorni per la definizione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis del d.lgs. 30.03.2001 n. 165.

Le eccezioni sono infondate.

Come è pacifico e documentato, il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente è iniziato in data 24.02.2020, con atto prot. n. 1746, con il quale gli è stato contestato quanto segue: “[...] *VISTO il verbale di prima udienza n. cronol. del 05.02.2020 RG N. , presso il Tribunale Ordinario di Bologna- sez. Lav.,*



nel quale compariva l'avv. , docente supplente presso la scuola secondaria di secondo grado “ ” di Bologna, nonché presso “ ” di Bologna, quale patrocinante una causa avverso questa Amministrazione; VISTO il verbale d'udienza del 10.02.2020 relativo alla causa iscritta a ruolo n. , svoltasi presso il Tribunale Ordinario di Bologna – sez. Lav., dal quale emergeva nuovamente la presenza del docente in qualità di legale di parte avversa a questa Amministrazione; TENUTO CONTO del provvedimento disciplinare con il quale veniva irrogata la sanzione della CENSURA (atto prot.) a fronte della contestazione di condotte del tutto similari;

RITENUTO di dover contestare al docente [...] il seguente addebito:

Aver agito in contrasto con lo status di dipendente pubblico e in particolare di docente, assumendo, nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, il patrocinio contro l'Amministrazione datrice di lavoro”;

RITENUTO quanto sopra in grave contrasto coi doveri propri della funzione di docente, integranti atti non conformi alla responsabilità, ai doveri di correttezza inerenti alla funzione del docente, in relazione alla violazione dell'art. 508 comma 10 del D.Lgs. n. 297/1994 e dei divieti posti dall'art. 60 del D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, applicabile a tutti i dipendenti pubblici per il disposto dell'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e nello specifico di aver violato il divieto previsto dall'art. 1 comma 56-bis della Legge 23 dicembre 1966 n. 662 per i dipendenti pubblici iscritti ad Albi Professionali di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione, reiterando una condotta già oggetto di un precedente provvedimento disciplinare emanato da questo Ufficio;

CONTESTA Al Prof. [...] in servizio nel corrente anno scolastico quale docente a tempo determinato presso la scuola secondaria di secondo grado “ ” per n. 3 ore settimanali, nonché presso l' . di Bologna per n. 6 ore settimanali, in servizio fino al termine delle attività didattiche, quanto in premessa. [...]”.

Come allegato dalle parti, la convocazione per l'audizione del ricorrente, programmata per il giorno 3.04.2020, è stata dapprima differita al 5.05.2020 e successivamente al 25.06.2020, in forza dei provvedimenti relativi alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui al D.P.C.M. del 25



febbraio, 1° marzo e 8 marzo, e, in particolare all'art. 103, comma 5 del D.L. n. 18/2020.

Il lavoratore ha articolato le proprie difese con una memoria scritta datata 21.06.2020 e, con nota prot. 6376 del 10.07.2020, l'Amministrazione ha irrogato il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio con privazione integrale della retribuzione per dieci giorni da applicarsi dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto con l'Amministrazione per l'a.s. 2020/2021.

Rispetto alla asserita tardività della contestazione disciplinare, si osserva che l'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che *“L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”*.

Ebbene, nel caso di specie i fatti contestati al ricorrente con nota in data 24.02.2020 sono avvenuti rispettivamente il 5.02.2020 e il 10.02.2020, e dunque ben prima della scadenza del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 55 bis, comma 4, con la conseguenza che la contestazione è indubbiamente tempestiva.

Il ricorrente ha in secondo luogo eccepito la violazione del termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla contestazione dell'addebito per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, sull'assunto che *“la sospensione dei termini, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, dettata dalla normativa emergenza epidemiologica, nonché dell'art. 103 comma 5 del d. l. n. 18 del 2020 e dell'art. 37 del d. l. n. 23 del 2020, che sancisce la proroga della sospensione dei provvedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 maggio 2020 è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 140 del 6.7.2021”*.

Sul punto va premesso che la sospensione dei termini del procedimento disciplinare durante la fase emergenziale è stata disposta dall'art. 103, comma 5 del D.L. n. 18/2020, ai sensi del quale *“I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020”*; la sospensione è stata poi prorogata fino al 15 maggio 2020 dall'art. 37, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.



La norma sopra richiamata non è mai stata fatta oggetto di alcuna pronuncia di incostituzionalità.

Del tutto eccentrico appare infatti il richiamo alla sentenza n. 140 del 6.07.2021, con la quale la Consulta è intervenuta non sull'art. 103, comma 5 del D.L. n. 18/2020 che qui rileva, ma sul testo dell'art. 83, comma 9 del D.L. n. 18/2020, ai sensi del quale *“Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli [articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale](#) e agli [articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159](#) rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.”*, dichiarandone l'illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020.

È evidente che oggetto della censura della Corte costituzionale è soltanto l'art. 83, comma 9 del D.L. n. 18/2020, il cui contenuto è diverso e neanche parzialmente sovrapponibile a quello di cui all'art. 103, comma 5 in materia di sospensione dei termini del procedimento disciplinare, su cui – si ribadisce - nessuna pronuncia di illegittimità costituzionale è ad oggi intervenuta.

Pertanto, i termini del procedimento disciplinare, iniziato in data successiva al 23.02.2020, sono stati validamente sospesi fino al 15 aprile prima e fino al 15 maggio poi.

Dunque, tenuto conto della sospensione dei termini del procedimento disciplinare, deve ritenersi che nel caso di specie il procedimento, conclusosi con l'irrogazione della sanzione in data 10.07.2020, è stato definito dopo 80 giorni dalla sua apertura (ossia dal 16.5.2020), nel pieno rispetto del termine perentorio dei 120 giorni previsto dall'art. 55 bis, comma 4 D,lgs. n. 16 5/2001.

Venendo dunque al merito, si osserva che il ricorrente ha esposto che sia all'udienza del 5.02.2020, relativa alla causa RGN. _____, sia all'udienza del 10.2.2020, relativa alla causa RGN. _____ egli ha sostituito per delega la collega _____ la quale è, in entrambi i casi, l'unica Procuratrice legale che assiste le parti ricorrenti.

Richiamando poi copiosa giurisprudenza in materia di diritto per i professori avvocati al pieno esercizio della libera professione, il ricorrente ha altresì evidenziato che dall'art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994 e dalla normativa vigente in materia non è dato evincere



alcuna limitazione a tale esercizio *“anche ove essa abbia ad oggetto cause intentate dal personale scolastico verso l'amministrazione di appartenenza”*.

Ai fini della risoluzione della controversia che ci occupa, occorre allora prendere le mosse dal quadro normativo in materia, e in particolare dal R.D.L. n. 1578 del 1933, che all'art. 3, comma 2, nel prevedere l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato *“con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni”* ha eccettuato, ex art. 3, comma 4 lett. a), *“i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno”*.

È intervenuto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che all'art. 60, ha previsto che *“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.”*.

La legge n. 662/1996 all'art. 1, comma 56-bis ha poi disposto l'abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, ferme invece le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività, statuendo altresì che *“Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione”*.

La successiva Legge [n. 339 del 2003](#), recante *“norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato”* ha dapprima previsto all'art. 1 che *“Le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al [regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 1934, n. 36](#), e successive*



modificazioni”, regolando poi all'art. 2, la possibilità per i dipendenti pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, di optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, ovvero per il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Da ultimo è sopravvenuta la Legge 247 del 2012, il cui art. 19 ha previsto la compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti; tale disposizione, tuttavia, non rileva nel caso che ci occupa per espressa previsione dell'art. 65, comma 3, ai sensi del quale *“L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'[articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 1934, n. 36](#), e successive modificazioni.”*.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 poi *“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#)”*.

Orbene, in deroga alla regola generale di incompatibilità tra l'impiego pubblico e, per quanto qui rileva, altre professioni, dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 3/1957, opera nel caso di specie il disposto di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. a), che consente ai *“professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari”* di cumulare tale impiego pubblico con l'esercizio della professione di avvocato.

Tali eccezionali previsioni di compatibilità, che sono sopravvissute alle numerose evoluzioni normative in materia, *“esprimono in sé la tutela del valore dell'insegnamento ([art. 33 Cost.](#)) e di quello della ricerca ([art. 9 Cost.](#)), ritenuti prevalenti oltre che non confliggenti con l'interesse al libero esercizio dell'attività forense e tendenzialmente compatibili, nel bilanciamento degli interessi, rispetto al buon andamento della P.A.”* (Cass. 13.04.2021, n. 9660).

È quindi indubbia e incontestata la compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego pubblico del docente-avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell'art. 508, comma 15, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la professione può essere esercitata da parte del docente solo *“previa autorizzazione del direttore didattico o del preside”* - autorizzazione che pacificamente il Prof. ha ottenuto nel corso degli



anni - e a condizione che il suo esercizio non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio (circostanze sulle quali nulla è stato contestato né dedotto dal Ministero).

Altra però è la questione oggetto del provvedimento disciplinare irrogato al ricorrente, che si fonda sull'asserito divieto per il docente avvocato di assumere il patrocinio contro l'Amministrazione datrice di lavoro.

Sul punto, sia in sede di procedimento disciplinare che in ricorso, parte ricorrente ha esposto che nessuna previsione normativa vieta che l'attività professionale sia svolta a favore del personale scolastico in controversie che riguardano l'amministrazione di appartenenza, posto che gli unici vincoli all'attività professionale del docente avvocato discendono dall'art. 508 comma 15 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, richiamato dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale *“Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”*.

L'assunto difensivo appare fondato.

Deve infatti osservarsi che, in seguito alla disapplicazione da parte dell'art. 1 legge 339/2003 all'iscrizione agli albi degli avvocati dell'art. 1, comma 56 bis della legge n. 662/1996, ai sensi del quale *“gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione”*, in effetti non sembra sussistere, oggi, un espresso divieto normativo in tal senso.

Sul punto giova richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/10/2018, n. 26016) che, nel cassare la decisione con cui la Corte d'Appello dell'Aquila, muovendo dal testo dell'art. 508, comma 15, aveva escluso la sussistenza di ulteriori limitazioni per il docente all'esercizio della professione forense, anche ove l'attività forense sia esercitata in giudizi di cui sia parte l'amministrazione scolastica, ha evidenziato che la legge n. 339/2003, intervenuta disapplicando l'art. 1, commi 56, 56 bis e 57 del d.lgs. n. 662/1996, ha fatto salva l'applicazione dell'art. 1 comma 58. In virtù di tale ultima disposizione, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d'interesse, alle amministrazioni compete indicare tutte quelle attività che in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti.

E' stato pertanto affermato il principio di diritto secondo cui: *“Per effetto della mancata disapplicazione del D.Lgs. n. 662 del 1997, art. 1, comma 58 bis, (introdotto con la [L. n. 140 del 1997](#)) da parte della [L. n. 339 del 2003, art. 1, comma 1](#), all'amministrazione*



scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale, da parte dell'insegnante che ivi presta servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte" (Cass. 17/10/2018, n. 26016).

Alla luce della giurisprudenza ora richiamata, è da ritenersi in astratto legittima la limitazione a patrocinare in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte, disposta dal dirigente scolastico dell'istituto presso cui il docente- avvocato presta servizio.

Nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle autorizzazioni all'esercizio della professione forense, concesse negli anni al prof. conteneva limitazioni di sorta. In particolare, l'autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'a.s. 2019/2020, prodotta dal ricorrente in corso di causa su richiesta del Giudice, non prevedeva alcun vincolo o limitazione relativa al patrocinio di cause contro l'amministrazione di appartenenza.

Ed allora, in mancanza di un generalizzato divieto normativo e in assenza di specifiche limitazioni nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal DS, non vi è motivo di ritenere che il prof. avrebbe dovuto astenersi dall'assumere il patrocinio contro l'amministrazione datrice di lavoro.

Per tali ragioni il ricorso è fondato e la sanzione disciplinare deve essere annullata.

All'annullamento della sanzione consegue il diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute stipendiali applicate dalla amministrazione.

Per il resto la domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova di aver subito ulteriori pregiudizi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022..

PQM

Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando:

- in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione comminata al ricorrente in data 10.7.2020;
- condanna la Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente delle conseguenti trattenute stipendiali;



- condanna il Ministero alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €. 21,50 per esborsi ed €. ,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Bologna il 15/06/2023

Il Giudice

Chiara Zompì

